



COMUNE DI SARCEDO

PROVINCIA DI VICENZA

AREA ECONOMICO FINANZIARIA – SERVIZIO TRIBUTI

Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU)

Approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 2012.
Modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 2013.

SOMMARIO

Art. 1 – Oggetto del regolamento.....	3
Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.....	3
Art. 2-bis – Unità immobiliari concesse in comodato. Applicazione dell’articolo 2-bis del decreto legge n. 102 del 2013.	3
Art. 3 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.	4
Art. 4 – Versamenti.	4
Art. 5 – Interessi.	4
Art. 6 – Importi minimi di versamento.	4
Art. 7 – Rimborsi.....	4
Art. 8 – Compensi incentivanti al personale.	4
Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso.....	4

Art. 1 – Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Sarcedo dell'Imposta municipale propria (IMU) nell'ambito della potestà regolamentare comunale in materia di entrate, ai sensi dell'art. 13, comma 13, del d.l. 201/2011 (conv., con modific. con l. n. 214/2011) e degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 446/1997.
2. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del D.L. 201/2011 e, per i passaggi in tale norma richiamati, le disposizioni di cui al D.Lgs. 23/2011 (conv., con modific. con l. n. 214/2011) e al D.Lgs. 504/1992, nonché ogni altra legislazione o normativa successiva applicabile.

Art. 2 – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari.

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della detrazione prevista per tale tipologia d'immobili, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza. Al fine di beneficiare di tale agevolazione, il contribuente deve presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito web istituzionale dell'ente.

Art. 2-bis – Unità immobiliari concesse in comodato. Applicazione dell'articolo 2-bis del decreto legge n. 102 del 2013.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, con legge 28 ottobre 2013, n. 124, per l'anno 2013, limitatamente alla seconda rata dell'imposta, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della imposta, le unità immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/ 8 e A/9, concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale e che vi abbiano trasferito la propria residenza. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
2. Nel caso di più unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal medesimo soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale e che vi abbiano trasferito la propria residenza, l'agevolazione di cui al precedente comma è applicata all'unità immobiliare avente la rendita catastale più bassa.
3. Fermo restando quant'altro previsto nel presente articolo, l'agevolazione in argomento spetta ai soggetti passivi che rispettano entrambi i sottoriportati requisiti:
 - a). concedono in comodato gratuito un'unità immobiliare la cui rendita catastale sia inferiore ad euro 500,00. Il valore catastale delle pertinenze non è compreso nel limite del precedente periodo;
 - b). il reddito complessivo lordo dell'anno 2012 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) del soggetto passivo sia non superiore ad euro 18.000,00; nel caso in cui i soggetti passivi ai fini dell'imposta comunale sugli immobili siano due o più, la somma dei rispettivi redditi complessivi lordi dell'anno 2012 ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) deve essere comunque cumulativamente non superiore ad euro 18.000,00.

4. Per godere dell'agevolazione di cui ai precedenti commi, gli interessati (soggetti passivi dell'imposta) devono presentare in Comune, entro i termini per la presentazione della dichiarazione I.M.U. (30 giugno 2014) apposita istanza contenente la dichiarazione di concessione in comodato gratuito con indicati i dati catastali ed il reddito calcolato ai sensi del precedente comma 3, lett. b).
5. Nell'ambito e nei limiti delle disposizioni di cui sopra, la Giunta comunale può dettagliare e/o specificare quanto necessario e/o opportuno.

Art. 3 – Valore imponibile delle aree fabbricabili.

1. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dell'ufficio, con propria delibera il Consiglio Comunale ha facoltà di determinare periodicamente e per zone omogenee i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili.

Art. 4 – Versamenti.

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
2. Per poter accedere all'agevolazione di cui al comma 1, il contitolare che intende eseguire il versamento e i contribuenti beneficiari devono presentare dichiarazione congiunta utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il Servizio Tributi del Comune e scaricabile dal sito internet comunale.
3. In caso di situazioni particolari, la Giunta Comunale ha facoltà di stabilire il differimento delle scadenze di legge per i versamenti.

Art. 5 – Interessi.

1. La misura degli interessi, da applicare sia agli avvisi di accertamento che ai provvedimenti di rimborso, è determinata nella misura del tasso di interesse legale con una maggiorazione di 0,25 (zero virgola venticinque) punti percentuali.

Art. 6 – Importi minimi di versamento.

1. Non sono dovuti versamenti dell'imposta fino all'importo complessivo minimo annuo di € 3,00 (tre/00).

Art. 7 – Rimborsi.

1. Non si dà luogo a rimborsi d'importi comprensivi di interessi, per ogni annualità, uguali o inferiori a € 10,33 (dieci/33).

Art. 8 – Compensi incentivanti al personale.

1. Al personale addetto alla gestione dell'IMU può essere riconosciuto un compenso incentivante, nei termini di legge.
2. L'entità del compenso di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto e le relative modalità di devoluzione vengono stabiliti annualmente con deliberazione adottata dalla Giunta Comunale.

Art. 9 – Istituti deflativi del contenzioso.

1. All'imposta municipale propria si applicano l'istituto dell'accertamento con adesione e gli altri strumenti deflativi del contenzioso, come disciplinati nel Regolamento generale delle entrate comunali.